

Spett.^{le} **PROVINCIA DI LECCE**
Servizio Politiche di Tutela Ambientale
e Transizione Ecologica
Via Umberto I, 13
73100 Lecce (LE)
pec: ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c. **ARPA Puglia**
Direzione Scientifica
SEDE

Oggetto: Proponente SALENTO GREEN SRL

D. Lgs. n.152/2006, L.R. n.26/2022. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis, relativo alla variante al progetto autorizzato con D.D. n. 412 del 06/04/2020 finalizzata all'incremento della potenzialità con la eliminazione di alcuni codici CER e l'introduzione di nuovi, da 27.000 ton/y a 36.000 ton/y di rifiuti e 20.000 ton/y di sottoprodotti agricoli, con una nuova linea anaerobica, sezione di trattamento del biogas e punto di connessione alla rete SNAM in località "Le Bruciate", Strada prov. Galatina – Galatone Km 5, Galatina".

Parere ARPA

Rif. Convocazione CdS 06.05.2026 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 19811 del 31/03/2026

Con riferimento alla nota epigرافata in oggetto, la Provincia di Lecce ha indetto la Conferenza dei servizi per il giorno 01/04/2026 in modalità sincrona, successivamente rinviata alla data di mercoledì 06/05/2026, al fine di valutare le integrazioni documentali e i chiarimenti che la società proponente ha fatto pervenire con pec al prot. n. 10195 del 23/02/2026, acquisita al protocollo ARPA Puglia n. 13925 del 02/03/2026.

Premesso che:

- con nota acquisita al prot. ARPA Puglia n. 04502 del 28/01/2025 la Provincia di Lecce trasmetteva la documentazione relativa alla richiesta della ditta SALENTO GREEN SRL, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) comprensivo del provvedimento di VIA nonché di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati inerente alla variante al progetto autorizzato con D.D. n. 412 del 06/04/2020, finalizzata all'incremento della potenzialità con la eliminazione di alcuni codici CER e l'introduzione di nuovi, da 27.000 tons/y a 36.000 tons/y di rifiuti e 20.000 tons/y di sottoprodotti agricoli, con una nuova linea anaerobica, sezione di trattamento del biogas e punto di connessione alla rete SNAM in località "Le Bruciate", in agro di Galatina;

- la scrivente agenzia, con nota prot. ARPA Puglia n. 12984 del 04/03/2025, recante in allegato il contributo specialistico dell'UOS – Agenti Fisici, prot. n. 12373 del 28/02/2025, chiedeva integrazioni alla documentazione trasmessa;
 - la Provincia di Lecce con nota n. 24767 del 16/06/2025, acquisita al protocollo ARPA Puglia n. 36422 del 17/06/2026, trasmetteva la documentazione integrativa inviata dal proponente e convocava la Conferenza dei Servizi per il giorno 22/07/2025;
 - con nota prot. ARPA Puglia n. 43971 del 21/07/2025, questa Agenzia ha rilasciato il proprio parere comunicando una serie di carenze e criticità significative, in particolare, data la richiesta di modifica della capacità dell'impianto (superiore a 75 t/g), esprimeva la necessità di *procedere mediante la presentazione dell'istanza di AIA* (come previsto dal punto 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006) *e di riformulare la documentazione progettuale al fine di fornire una rappresentazione univoca, coerente e completa della potenzialità dell'impianto e delle matrici effettivamente trattate*;
 - con nota prot. 45986 del 29/07/2026, l'U.O.C. CRA di ARPA Puglia trasmetteva il proprio contributo specialistico;
 - la Provincia di Lecce con nota acquisita al Prot. ARPA n. 13925 del 02/03/2026 trasmetteva alla scrivente le integrazioni documentali e i chiarimenti forniti dal proponente;
 - con nota acquisita al prot. ARPA puglia n. 17324 del 16/03/2026, la Provincia convocava la conferenza dei servizi decisoria, in modalità sincrona per il 01/04/2026 poi rinviata al 06/05/2026 (nota acquisita al prot. ARPA Puglia n. 19811 del 31/03/2026);
- si rappresenta quanto segue.

Il Proponente, a seguito dei rilievi emersi in sede di prima conferenza di servizi, ha modificato la sua richiesta di variante progettuale e ha fornito riscontro ai rilievi precedentemente formulati da questa Agenzia, trasmettendo specifica documentazione integrativa. In questa sede si prende atto di quanto dichiarato e prodotto, rinviando la disamina tecnica di dettaglio e le relative valutazioni alle successive considerazioni che saranno fornite nel presente parere. Con il nuovo progetto presentato, il proponente intende:

- lasciare inalterata la potenzialità annua complessiva dell'insediamento, pari a 27.000 t/y (di cui 20.000 tons/y di forsu e 7.000tons/y di strutturante);
- inserire all'interno del proprio ciclo produttivo, in affiancamento alla linea aerobica già autorizzata, una linea anaerobica con produzione di biogas da depurare e immettere nella rete SNAM, avendo obbligo di connessione di terzi;
 - rinunciare all'aggiunta del trattamento di 20.000 t/a di sottoprodotti di matrice organica;
 - sostituire tutti i codici CER precedentemente autorizzati con il trattamento esclusivo delle seguenti tipologie di rifiuti: CER 19 08 05, 20 01 08, 20 02 01, 20 03 02 e 190604 (quest'ultimo solo nella fase di primo avviamento).

Inoltre, il proponente dichiara che la ditta Salento GREEN srl, non potrebbe oggi intraprendere rapporti diretti o sottoscrivere lettere di intenti con Comuni o con gli A.R.O. del territorio per predisporre accordi sia

pur non vincolanti al fine di dimostrare, come richiesto in sede di conferenza dei servizi, le fonti di approvvigionamento della forsu. Il servizio di raccolta e trasporto di fatto è gestito direttamente da AGER, che dovrà comunque ispirarsi al principio normativo di prossimità di cui all'art. 182-bis del Dlgs 152/2006 per una corretta ed economicamente sostenibile gestione dei rifiuti prodotti dal territorio di riferimento.

Pertanto, il Proponente non ha riscontrato alla richiesta di produrre uno specifico elaborato circa la tematica End of Waste e ha inoltre dichiarato che il compost prodotto non sarà marchiato CE visto l'utilizzo di fanghi nel proprio processo produttivo.

Da un'analisi della documentazione tecnica trasmessa si rilevano carenze e criticità significative nella trattazione di molteplici aspetti inerenti sia lo Studio di Impatto Ambientale e connessi elaborati (VIA), sia la documentazione tecnica. È necessaria quindi la rettifica e l'aggiornamento di alcuni elaborati, l'acquisizione di documentazione integrativa, nonché la richiesta di chiarimenti inerenti alcuni aspetti nel seguito dettagliati.

RELAZIONE TECNICA

In merito alla Relazione Tecnica si segnala quanto di seguito:

1. il Proponente dichiara che il progetto non altera la potenzialità annua complessiva dell'insediamento, pari a 27.000 t/y (di cui 20.000 tons/y di forsu e 7.000 tons/y di strutturante). Si chiede di chiarire se le 7.000 tons/y derivano da rifiuti accettati in ingresso o da forniture esterne che la ditta acquisterà per il proprio processo produttivo. Si rammenta che le attività di "manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato" sono state inserite tra quelle che producono rifiuti assimilati per legge ai rifiuti urbani (allegato L-quinquies alla Parte IV del Dlgs 152/2006), come previsto dall'art. 4, comma 2, lett. b) del D.L. n. 153/2024;
2. Si chiede al Proponente di specificare il quantitativo massimo di rifiuti stoccabili istantaneamente presso l'impianto;
3. Si chiede al Proponente di indicare in maniera puntuale la soglia massima di rifiuti accettabili giornalmente in ingresso all'impianto. Il rispetto di tale limite dovrà risultare chiaramente verificabile dal registro di carico e scarico, con riferimento al quantitativo complessivo dei rifiuti conferiti su base giornaliera. Si rappresenta, altresì, l'opportunità che l'Autorità Competente valuti l'inserimento di apposita prescrizione in tal senso nell'eventuale provvedimento autorizzativo;
4. il Proponente chiede alla A.C. di poter gestire come rifiuto anche i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (190805) e il digestato (190604). Si chiede al Proponente di indicare quali controlli saranno effettuati sui fanghi accettati come rifiuto in ingresso, in accordo con il D.Lgs. 75/2010 e s.m.i. recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88" che disciplina l'"ammendante compostato misto" e l'"ammendante torboso composto" definendo in entrambi i casi i requisiti di qualità del fango in ingresso e la quantità massima utilizzabile nella miscela;
5. Si ribadisce la necessità di produrre uno specifico elaborato tecnico dedicato alla tematica End of Waste, che tratti in maniera organica e dettagliata tutti gli aspetti rilevanti. In particolare, dal

documento dovranno evincersi chiaramente almeno i seguenti aspetti: il rispetto dei criteri di cui all'art. 184-ter del D. Lgs. n. 152/2006; la conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 75/2010; l'individuazione delle aree di deposito del compost destinato alla cessione a terzi (con aggiornamento della relativa planimetria); le dimensioni dei lotti di produzione e la frequenza delle analisi previste; nonché le modalità di gestione del compost eventualmente non conforme alle specifiche;

6. Il Proponente, al capitolo 8 della Relazione Tecnica, dichiara che provvederà *“periodicamente ad una analisi di classificazione da parte di operatore di laboratorio autorizzato e di fiducia”* e che *“il detentore del rifiuto [...] attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente per impianti di compostaggio, rilasciata da laboratorio autorizzato”* e che *“qualora necessario potrà essere svolto un campionamento, a cura dell'addetto o del responsabile della sicurezza, del carico in ingresso per l'esecuzione di controlli analitici presso il laboratorio di analisi”*. Al riguardo, si chiede al Proponente di chiarire quali saranno i parametri oggetto di analisi da parte dei produttori in fase di omologa, i criteri di ammissibilità adottati ai fini dell'accettazione dei rifiuti e indicare le eventuali anomalie riscontrabili nelle analisi fornite dal produttore che possano determinare l'attivazione di controlli analitici supplementari.

Inoltre, il proponente dichiara che *“verrà selezionato un elenco dei produttori e/o rifiuti da controllare con maggior frequenza, con una media di almeno 1 campionamento su 5 conferimenti”*. Al riguardo, si chiede al Proponente di prevedere un apposito registro nel quale annotare, per ciascun produttore e/o tipologia di rifiuto sottoposti a controllo più frequente, il numero di conferimenti e i relativi campionamenti effettuati, nel rispetto del rapporto 1:5. Si ritiene, altresì, opportuno che tale attività di controllo sia strutturata prevedendo, con cadenza almeno annuale, la selezione di almeno un produttore e di almeno due tipologie di rifiuti, rappresentative delle principali matrici in ingresso (ad esempio, un fango e un rifiuto urbano);

7. Il Proponente dichiara che nel pretrattamento sarà effettuata una deferrizzazione, ma non sono contemplati metalli tra i rifiuti prodotti. Si chiede di chiarire nel merito;
8. Il Proponente indica che le vasche di raccolta del percolato e dei liquidi della fase di ispessimento avranno una capacità pari a 100 m³, indicandone altresì il posizionamento in planimetria. Fermo restando che sia il percolato che i reflui da ispessimento del digestato costituiscono rifiuto e che la relativa gestione si configura come deposito temporaneo ai sensi della normativa vigente, lo smaltimento dovrà avvenire secondo uno dei criteri previsti dalla disciplina di settore (criterio temporale ovvero criterio quantitativo). Al riguardo, si chiede al Proponente di specificare quale criterio intenda adottare. Tale indicazione dovrà essere estesa a tutte le tipologie di rifiuti prodotti nell'ambito dell'impianto;
9. Nel paragrafo 11, nonché in altre parti della Relazione Tecnica e del SIA, il Proponente indica che le operazioni di recupero saranno effettuate sia sui rifiuti che sui sottoprodotti. Preso atto che il Proponente ha desistito dalla richiesta di ammettere in ingresso anche sottoprodotti, si chiede di procedere all'allineamento di tutti gli elaborati progettuali, specificando che le operazioni previste saranno effettuate esclusivamente sui rifiuti;

10. Si chiede al Proponente di correggere il dato riportato a pag. 39 della Relazione Tecnica, relativo ai quantitativi annui di plastica prodotti a seguito della selezione dei materiali estranei dalla FORSU;
11. Per quanto concerne la gestione delle acque meteoriche, il Proponente non ha fornito una relazione tecnica dedicata alla specifica tematica, limitandosi a indicare (cfr. capitolo 21 della Relazione Tecnica) che le acque di prima pioggia saranno smaltite entro 48 ore dal termine dell'evento meteorico e che le acque di seconda pioggia saranno sottoposte a trattamento previo accumulo, con riutilizzo per usi irrigui e per l'irrorazione del biofiltro. Al riguardo, si rileva che tali indicazioni risultano insufficienti ai fini di una compiuta valutazione tecnico-istruttoria, in quanto non consentono di ricostruire in maniera organica il sistema di gestione, trattamento e smaltimento delle acque. Si chiede pertanto al Proponente di redigere uno specifico elaborato tecnico che descriva in modo dettagliato la gestione sia delle acque meteoriche sia delle acque reflue civili, includendo: lo schema complessivo del sistema di raccolta, separazione e trattamento; le modalità di gestione delle acque di prima e seconda pioggia; le modalità di scarico o riutilizzo. Tale elaborato dovrà essere corredato da idonei elaborati grafici aggiornati, recanti l'esatta ubicazione degli impianti, delle vasche di accumulo e dei pozzetti di campionamento. In particolare, dovrà essere previsto un pozzetto di campionamento posizionato immediatamente a monte del punto di scarico finale, idoneo a consentire il prelievo dei campioni per gravità;
12. Si segnala inoltre che a pag. 28 e pag. 38 della Relazione Tecnica (e a pag. 49 del SIA) sono riportati gli schemi di flusso del trattamento non aggiornati rispetto alla configurazione progettuale attualmente proposta. In particolare, tali elaborati fanno ancora riferimento ai quantitativi indicati nella richiesta presentata a luglio 2025 e includono la presenza di sottoprodotti che, nella configurazione in esame, risultano invece esclusi dal processo. Si chiede pertanto al Proponente di correggere tali diagrammi oltre a qualsiasi altro riferimento alla vecchia configurazione richiesta;
13. Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera si rimanda al contributo specialistico fornito dall'.U.O.C. Centro Regionale Aria allegato al presente parere (prot. n. 21959 del 07/04/2026).

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

In merito al Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) si osserva quanto segue:

14. Il Proponente ha indicato (cfr. capitolo 3) che saranno monitorate le acque di prima pioggia, i cui valori riscontrati saranno confrontati con i limiti previsti in tabella. Si chiede al Proponente di chiarire in merito in quanto dalla relazione tecnica si evince che le acque di prima pioggia saranno smaltite come rifiuto e le acque di seconda pioggia scaricate su suolo. Si ribadisce come i limiti da rispettare siano quelli previsti dalla tabella 4, allegato 5, parte III del D. Lgs. n. 152/06. Inoltre si chiede al Proponente di prevedere anche un monitoraggio relativo ai reflui civili. Inoltre, dovranno essere ricercati i parametri per cui vige il divieto di scarico al suolo di cui al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs 152/2006. Per tali verifiche di conformità, si chiede al gestore di indicare la frequenza di monitoraggio (almeno annuale);
15. Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera si rimanda al contributo specialistico fornito dall'.U.O.C. Centro Regionale Aria allegato al presente parere (prot. n. 21959 del 07/04/2026);

16. Si richiede comunque una revisione del "Piano di Monitoraggio Ambientale" (PMA), il quale dovrà essere redatto in conformità alle Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale delle opere soggette a procedure di VIA e agli Indirizzi metodologici generali (Capitoli 1-2-3-4-5) emanati da ISPRA. Al fine di garantire una maggiore chiarezza espositiva, si chiede al Proponente di prevedere, all'interno del Piano di Monitoraggio Ambientale richiesto, il monitoraggio delle seguenti matrici ambientali, articolato nelle diverse fasi di vita dell'impianto (ante operam, fase di cantiere, fase di esercizio, post operam e fase di dismissione): atmosfera, acque, suolo, paesaggio, flora e fauna, rumore, radiazioni ionizzanti e rifiuti;
17. Per quanto riguarda i prodotti del processo (quali biogas e compost), si chiede di inserire paragrafi specifici nel PMA al fine di definire le modalità di verifica della qualità dei prodotti EoW ottenuti (metodi analitici e parametri al fine di verificare il rispetto dei requisiti imposti dalla normativa), considerando anche la possibilità di prevedere il monitoraggio dei quantitativi di biogas in ingresso alla torcia, oltre che un registro contenente le informazioni relative agli eventi di accensione della torcia;
18. Con riferimento al quadro normativo in materia di sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, si chiede al Proponente di chiarire se intenda aderire al Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità (SNC), istituito ai sensi del Decreto interministeriale 14 novembre 2019, che prevede la certificazione dell'intera catena di consegna, dalla produzione della materia prima fino alla trasformazione in biocarburanti, bioliquidi e biometano.

STUDIO IDROGEOLOGICO

Riguardo al monitoraggio delle acque sotterranee, si prende atto di quanto rappresentato dalla Società nel documento denominato "*STUDIO IDROGEOLOGICO DI DETTAGLIO_Livello1*". Lo studio riporta quelle che sono le condizioni geologiche locali, in particolar modo in relazione alle modalità di deflusso sotterraneo, ricavate per lo più da fonti documentali.

19. Per quanto attiene alla rete di monitoraggio, il Proponente ha citato la presenza di alcuni pozzi già esistenti, manifestando contestualmente la disponibilità a integrare il numero di punti di osservazione con nuove terebrazioni (cfr. Tav. 5 del documento citato). A tal proposito, si fa presente che, in linea di massima, i fori di monitoraggio dovranno attestarsi nel primo corpo idrico sotterraneo, il piano di osservazione dovrebbe ricomprendere tutte le informazioni tecniche relative ai piezometri (i.e. modalità di realizzazione, caratteristiche costruttive, metodi di sviluppo e spurgo, ecc.). I piezometri, adibiti alla sola osservazione delle acque sotterranee (e non ad altri usi), dovrebbero essere in numero minimo di tre (uno a monte idrogeologico, due a valle), situati a distanza adeguata rispetto all'impianto, attestati a profondità opportune tali da garantire la rappresentatività del campione da essi prodotto e la confrontabilità dei dati evinti dal campionamento. A titolo di esempio, si pensi alla difficile (se non impossibile) interpretazione dei dati provenienti da punti di monitoraggio con differenti modalità costruttive, diverse profondità di prelievo, attrezzati con pompe inamovibili e di potenza diversa, in condizioni di insufficiente conoscenza dell'ambiente geologico e delle modalità di deflusso sotterraneo (che potrebbe

localmente variare di anno in anno o addirittura a scala stagionale). In definitiva, si ricorda che la rete di monitoraggio deve assicurare la repentina individuazione di fenomeni di contaminazione causati dall'accidentale rilascio di sostanze indesiderate. I punti di misura dovrebbero essere costantemente nella disponibilità del Gestore dell'impianto e dei soggetti preposti al controllo ambientale (per esempio, preferendo piezometri di proprietà a pozzi gestiti da terzi e adibiti ad altri usi), in quanto ciò potrebbe riverberarsi sui tempi e modalità di accesso e campionamento da parte degli organi di controllo in condizioni di urgenza. È inoltre necessario definire, in base al grado di vulnerabilità dell'acquifero:

- set analitico da osservare (proposto in relazione alle attività condotte sul sito),
- frequenze di monitoraggio,
- metodiche di campionamento (che dovrebbe essere condotto in modalità low flow, con portata inferiore a 0,5 l/min),
- metodiche analitiche,
- quanto altro utile alla definizione dello stato inquinologico della risorsa idrica sotterranea.

Il set di parametri da osservare dovrà includere la misura della soggiacenza della superficie freatica al fine di poter, periodicamente, ricostruire le modalità di deflusso sotterraneo e la sua evoluzione nel tempo.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

In merito allo Studio di Impatto Ambientale si segnala quanto di seguito:

20. In merito allo studio di coerenza tra il progetto proposto e i piani e programmi sovraordinati, il Proponente ha prodotto un confronto tra il sito interessato e la sussistenza di eventuali vincoli e previsioni derivanti dai seguenti strumenti pianificatori: Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), Piano di Tutela delle Acque (PTA), Aree naturali protette e Rete Natura 2000, Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), nonché Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia, non rilevando elementi di conflitto o incoerenza. Si rileva, tuttavia, l'assenza di una specifica trattazione in merito al Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Puglia; pertanto, si chiede al Proponente di integrare la documentazione con una valutazione di coerenza anche rispetto a tale strumento pianificatorio.
21. In merito alla stima degli impatti nella fase di esercizio, preso atto di quanto dichiarato dal Proponente circa il mantenimento dei quantitativi autorizzati, nonché della previsione di conferimenti mediante trasferta (con un numero ridotto di mezzi di maggiore capacità), si rileva tuttavia che la valutazione degli impatti appare limitata ad uno scenario operativo specifico, senza considerare configurazioni alternative o evolutive plausibili. In particolare, non risultano adeguatamente valutati gli impatti connessi ad una possibile variazione delle modalità di conferimento, quale ad esempio il ricorso — anche parziale — al conferimento diretto da raccolta differenziata, che comporterebbe un incremento significativo del numero di mezzi in ingresso, tempi di attesa più prolungati e una maggiore permanenza dei rifiuti nelle fasi di scarico. Tali condizioni potrebbero determinare un aggravio degli impatti odorigeni, soprattutto in assenza di

- specifiche misure di mitigazione per i mezzi in sosta e durante le operazioni di conferimento. Alla luce di quanto sopra, si chiede al Proponente di integrare la valutazione considerando anche scenari operativi più gravosi e cautelativi, con particolare riferimento all'ipotesi di conferimenti mediante raccolta differenziata, nonché di individuare idonee misure gestionali e tecniche finalizzate alla mitigazione delle emissioni odorigene nelle fasi di attesa e scarico dei rifiuti.
22. Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera si rimanda al contributo specialistico fornito dall'U.O.C. Centro Regionale Aria allegato al presente parere (prot. n. 21959 del 07/04/2026).
23. Si chiede al proponente di indicare anche nel SIA, così come indicato nella relazione tecnica, la previsione di una cortina verde lungo tutto il perimetro del lotto attraverso la piantumazione di specie arboree autoctone e di aggiornare in merito tutte le planimetrie;
24. Nell'analisi degli impatti durante la fase di conferimento dei rifiuti (cfr. par. 5.2.2.6 del SIA) è indicato un conferimento massimo pari a 139 t/giorno, dato non coerente con le richieste progettuali. Si chiede pertanto al Proponente di provvedere all'allineamento di tale valore, nonché alla verifica e correzione di eventuali ulteriori incongruenze o errori numerici presenti nella documentazione
25. Relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nell'ambito dei lavori di realizzazione delle opere in progetto, si chiede al Proponente di redigere il "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" ai sensi dell'Art. 24, comma 3, dal DPR 13 giugno 2017, n. 120;
26. In relazione alle componenti ambientali "Rumori e vibrazioni" e "Radiazioni Ionizzanti", si rimanda al contributo specialistico fornito dall'U.O.S. Agenti Fisici del DAP di Lecce allegato al presente parere (prot. n. 24807 del 20/04/2026).

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto rappresentato, permane la valutazione tecnica NON favorevole in ragione della permanenza di criticità e carenze specificate.

Distinti saluti

**Il Dirigente della UOS Pareri, Autorizzazioni,
Ispezioni e supporto ai Servizi Territoriali**
dott. geol. Oronzo Simone

Il GdL:

dott. ing. Riccardo Iennarelli

dott. ing. Giusy Santomasi

Tit: 2.2.3; Fascicolo: PAUR – GALATINA – SALENTO GREEN; Cat: pareri; Codice prestazione: PAUR_002